

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1698)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, SAMMARTINO, FARABEGOLI, DERIU, SCARDACCIONE, BIAGGI e MAZZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1974

Integrazioni alla legge 14 febbraio 1974, n. 62, relativa ad alcune modifiche del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, era stata istituita la « Patente di guida per macchine agricole, i carrelli e le macchine operatrici ».

Per il conseguimento di detta patente che non riguarda le macchine a vapore che circolano su strada, i coltivatori devono seguire le norme stabilite per la patente per autoveicoli e motoveicoli e sostenere l'esame di idoneità previsto dall'articolo 85, comma primo, lettera *b*).

Con l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, l'articolo 86 di detto testo unico è stato sostituito col seguente: « Per guidare macchine agricole, carrelli, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto la patente di categoria *B*. Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile saranno stabiliti i particolari tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al precedente comma, adattati per mutilati e minorati fisici in

relazione alla loro infermità, che possono essere guidati con la patente *F*.

Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti lo stesso decreto di cui al comma precedente stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con le sanzioni previste dal tredicesimo comma dell'articolo 80 ossia con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 ».

La legge 14 febbraio 1974, n. 62, è entrata in vigore il 21 marzo 1974 e siccome non ha previsto alcuna norma transitoria e alcun termine per consentire agli utenti di motori agricoli possessori della patente di guida per macchine agricole di conseguire la patente di guida della categoria *B*, questi stessi a partire dal 21 marzo 1974 sarebbero stati costretti a non più circolare su strada ed aree pubbliche con le macchine agricole, i carrelli e le macchine operatrici se non fosse stato diramato dal Ministero dell'interno —

Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio polizia stradale, di frontiera, ferroviaria e postale - Divisione polizia stradale - Sezione seconda —, in data 22 marzo 1974 alle prefetture della Repubblica, ai commissariati del Governo delle provincie di Trento e Bolzano, alla presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta, all'ufficio distaccato della prefettura di Oristano, ai compartimenti polstrada loro sedi e per conoscenza al comando generale dell'Arma dei carabinieri ed al comando generale della Guardia di finanza, il « telegramma urgentissimo precedenza assoluta n. 300/39239-101-B. Articolo 4 legge 14 febbraio 1974, n. 62, prescrive che per guidare macchine agricole, carrelli, nonchè macchine operatrici, escluse quelle at vapore, circolanti su strada, est necessaria patente categoria "B" in luogo speciale patente prescritta da vecchio articolo 86 codice stradale. In attesa che uffici motorizzazione provvedano at sostituzione documento guida, predetta speciale patente deve intendersi tuttora valida per conduzione citate categorie veicoli. Pel Ministro Firmato Zenda - Visto il direttore della direzione F.to Campotosto ».

Stando alla dizione del citato telegramma è stato confermato il dettato dell'articolo 4 della legge n. 62 del 1974 ossia che per guidare le macchine agricole, i carrelli e le macchine operatrici è necessario possedere la patente di guida della categoria B e che la speciale patente di guida per macchine agricole resta valida sino a che gli uffici della motorizzazione non provvedano alla sostituzione del documento guida.

L'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è stata sostituita per parificare gli utenti di motori agricoli minorati fisici ed i monocoli ai possessori di patente di categoria B.

Il settore agricolo da due legislature aveva presentato disegni di legge per conseguire detta parificazione, ma questa sarebbe dovuta avvenire senza portare modificazioni alla patente di guida per macchine agricole che doveva restare in essere.

Era, infatti, inammissibile che il coltivatore privo di un occhio non potesse guidare su strada, con la patente di guida per mac-

chine agricole, un trattore agricolo che al massimo non supera i trenta chilometri orari, mentre un qualsiasi automobilista anch'esso con la stessa minorazione poteva condurre un automezzo su strada a velocità superiore anche ai cento chilometri orari.

Altro motivo che ha indotto il legislatore a sostituire la patente di guida per le macchine agricole con la patente di guida della categoria B è stato quello di uniformare la legislazione del nostro Paese a quella degli altri Stati membri ove non esiste la speciale patente di guida per le macchine agricole.

È certo che i coltivatori con l'abolizione della patente di guida per macchine agricole subiranno un onere in quanto detta patente non è soggetta al bollo annuale di rinnovo, ma è indubbio che il coltivatore ha interesse ad avere una patente con la quale possa e può condurre, guidare quindi su strada ed aree pubbliche le macchine agricole e nel contempo un autoveicolo.

Ma la legge 14 febbraio 1974, n. 62, nell'istruire la patente di guida B anche per l'agricoltura, ha omesso di codificare una norma transitoria per il settore agricolo la cui circolazione non può essere bloccata da un giorno all'altro.

Con la legge n. 62 infatti non si è tenuto presente che i possessori della patente di guida per macchine agricole non potevano non stare fermi con le loro macchine nè potevano cambiare subito la loro patente con quella di categoria B.

La norma transitoria dovrà permettere agli utenti di motori agricoli già in possesso della patente di guida per macchine agricole (dato che sarebbe giusto pretendere che sostengano altri esami per conseguire la patente di guida della categoria B) di vedersi sostituita detta patente, a semplice domanda indirizzata al prefetto e senza oneri di sorta, alla scadenza, con la patente di guida della categoria B.

Agli utenti di motori agricoli dovrebbe essere lasciata la facoltà di beneficiare dell'esonero della tassa di rinnovo ma colui il quale intende beneficiare di tale esonero dovrebbe con la patente di guida della categoria B essere abilitato alla guida delle sole

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

macchine agricole, mentre gli utenti di macchine agricole che intendessero sottoporsi al pagamento della tassa di rinnovo verrebbero abilitati alla guida tanto delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, quanto agli autoveicoli la cui guida è permessa con la patente di guida della categoria *B*.

L'abilitazione alla guida tanto delle macchine agricole, quanto degli autoveicoli avverrebbe automaticamente con l'apposizione del bollo di rinnovo sulla patente.

Sottoponiamo, di conseguenza, all'esame degli onorevoli senatori il disegno di legge nel testo indicato in appresso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le patenti di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici mantengono la loro validità sino a sei mesi dalla loro scadenza.

Il titolare di patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici alla scadenza di validità di detta patente ha il diritto al rilascio della patente di guida di categoria *B* di cui all'articolo 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, senza esami di sorta indirizzando domanda in carta semplice al prefetto della provincia ove risiede.

Art. 2.

La patente di guida della categoria *B*, se non è munita del bollo di rinnovo, dà diritto alla guida esclusivamente delle macchine agricole, dei carrelli e delle macchine operatrici.